



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 84 del 19/07/2023

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO DELLA CIRCOLAZIONE NEL TRATTO DEL CORSO GRAMSCI COMPRESO TRA LA VIA CAGLIARI E LA VIA R. MARGHERITA, LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTO TIM, DAL 31 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n.72 del 29/12/2022;

VISTA l'istanza pervenuta tramite email in data 17/07/2023 al Comando di Polizia Locale, inoltrata dal richiedente, agli atti d'Ufficio generalizzato, al fine di ottenere l'emissione di un'ordinanza per la chiusura del Corso Gramsci, tratto compreso tra la via Cagliari e la v. R. Margherita, al fine di poter eseguire lavori di riparazione guasto da parte della compagnia telefonia TIM ,dal 31 luglio al 2 agosto 2023 ;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessario chiudere temporaneamente il tratto stradale interessato dai lavori;

VALUTATA positivamente l'istanza di chiusura e individuato un percorso alternativo per l'accesso al Corso Gramsci dalla Via della Vittoria e dalla via Olbia;

RITENUTO di dover provvedere in merito

ORDINA

la seguente disciplina temporanea della circolazione stradale dal 31 luglio al 2 agosto dalle ore 08:00 sino ad ultimazione lavori;

- istituzione del divieto di transito veicolare nel Corso Gramsci, tratto compreso tra la via Cagliari e la via R. Margherita;
- deviazione del flusso veicolare del Corso Gramsci nelle vie, Della Vittoria e nella via Olbia, individuate come percorso alternativo alternativa alla chiusura temporanea;

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **il richiedente provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- al posizionamento dei segnali di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 48 ore prima dell'inizio dei lavori; che tale formalità sia comunicata al Settore scrivente alla casella PEC poliziamunicipale@pec.comune.capoterra.ca.it;
- la presenza in loco di personale moviere per le esigenze della circolazione veicolare;

Ordinanza n. 84 del 19/07/2023



- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che:

- il **Responsabile del procedimento** è la Dottoressa Roberta Maxia

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

copia del presente provvedimento è notificata a: Ing. Ugo Lorenzo Loi

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco	Sede
- alla Stazione dei Carabinieri	Capoterra
- alla Teknoservice	Capoterra
- alla Misericordia	Capoterra
- al 118	Cagliari
- albo pretorio	sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia